

VIII.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

Présidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Comunicazione di un dispaccio del Presidente della Camera dei Deputati — Congedi — Messaggi del Ministro dell'Interno per la nomina di nuovi Senatori — Relazione sui titoli di nuovi Senatori — Convalidazione dei titoli dei Senatori Camuzzoni, Ridolfi e Fedeli — Discussione del progetto di legge per la proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche — Considerazioni ed osservazioni del Senatore Finali, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Considerazioni e domande dei Senatori De Cesare e Cambray-Digny — Risposta del Ministro — Approvazione del progetto — Prestazione di giuramento del Senatore Fenzi — Discussione del progetto: Prelevamento e rimborso all'amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio — Raccomandazione del Senatore Cambray-Digny accettata dal Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli del progetto — votazione a squittinio segreto sui due progetti di legge già approvati — Proclamazione del risultato della votazione — Dichiarazione del Senatore Cadorna, cui risponde il Presidente del Consiglio — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Sila delle Calabrie; Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Milano a Saronno; Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Ciriè a Lanzo — votazione per la nomina del Direttore dell'Ufficio di Questura — Sorteggio degli scrutatori — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, e i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 6. Il Consiglio di disciplina dei procuratori legali presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta fa istanza perchè dal

Parlamento sia respinto il progetto di legge sulla nuova tariffa giudiziaria, o che siano in esso ammesse le modificazioni proposte nella Relazione dei procuratori di Napoli alla quale fa adesione.

Quindi lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente messaggio:

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta del 15 maggio concernente la « Proroga de' termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie meridionali, »

pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Roma, 15 maggio 1876.

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. BIANCHERI.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Prendo atto della presentazione di questo progetto di legge, al quale sarà dato corso secondo il regolamento.

Domandano un congedo i signori Senatori: Di Monale e Cipriani Pietro di un mese e i Senatori Della Gherardesca, Pasella, Atenolfi e Strozzi di 15 giorni, per affari di famiglia: e il Senatore Galeotti di 20 giorni, per motivi di salute, che loro viene dal Senato accordato.

Comunicazione di Messaggi del Ministro dell'Interno per la nomina di nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura dei seguenti Messaggi dell'onor. Ministro dell'Interno che riguardano la nomina di nuovi Senatori.

Roma, 16 maggio 1876

Piacque a S. M., con decreto del 23 marzo 1876, di nominare a Senatore del Regno il signor Artom comm. Isacco, Incaricato straordinario e Ministro plenipotenziario.

Mi pregio inviare a V. E. la copia autentica del relativo Decreto Reale affinchè possa essere consegnato al titolare dopochè il Senato avrà preso atto della nomina.

Rinnovo all'E. V. l'attestato della mia più distinta osservanza.

Il Ministro
G. NICOTERA.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

Roma, 16 maggio 1876.

Piacque a S. M. con decreto del 15 corrente di nominare a Senatori del Regno i signori:

Carcano comm. Giulio, membro del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (Cat. 18 e 20).

Prati comm. Giovanni, membro del Consiglio superiore dell'Istruzione pubblica (Cat. 19 e 20).

Mezzacapo Carlo, tenente generale e grande ufficiale dell'Ordine Mauriziano (Cat. 14).

Sprovieri comm. Vincenzo, Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Rasponi conte Achille, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Rizzari comm. Mario, già Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Marignoli Filippo, Deputato al Parlamento (Cat. 21).

Polsinelli Giuseppe, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Paoli comm. Baldassare, consigliere della Corte di cassazione in Firenze (Cat. 12).

Farina comm. Mattia, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Casaretto Michele, già Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

D'Ayala comm. Mariano, già generale dell'esercito e già Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Alianelli comm. Nicola, primo presidente onorario della Corte di cassazione in Napoli (Cat. 12).

Paternostro comm. Paolo, prefetto, già Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Palasciano cav. Ferdinando, già professore, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 20).

Carrara comm. Francesco, professore nella R. Università di Pisa (Cat. 20).

Garelli dott. Giovanni, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Ferrari cav. Giuseppe, professore di filosofia della storia e Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 20).

Caracciolo di Bella march. comm. Camillo, prefetto, già Ministro plenipotenziario (Cat. 7 e 21).

Ceva Grimaldi Francesco, march. di Pietracatella (Cat. 21).

Gaetani dell'Aquila d'Aragona D. Onorato, principe di Piedimonte (Cat. 21).

Barbaroux comm. Carlo, presidente di sezione nella Corte d'appello di Torino (Cat. 11).

Massarani comm. dott. Tullo, già Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Mi pregio inviare a V. E. le copie autentiche dei relativi decreti reali affinchè possano

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

essere consegnate ai titolari dopo che il Senato avrà preso atto delle nomine.

Rinnovo all'E. V. l'attestato della mia più distinta osservanza.

Il Ministro
G. NICOTERA.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Questi decreti saranno deferiti alla Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori affinché ne riferisca.

Relazione sulla nomina di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Ora invito i signori Relatori della Commissione predetta a leggere le Relazioni sopra la nomina dei signori Camuzzoni comm. Giulio, Ridolfi marchese Luigi e Fedeli comm. Fedele.

Il Senatore CASATI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI! — Con decreto 28 febbraio del corrente anno, fu nominato Senatore il signor Comm. Giulio Camuzzoni, già Deputato al Parlamento, tre volte dagli elettori inviato alla Camera, dove sedè in due legislature. Il decreto contempla la categoria 21; e la vostra Commissione, avendo esaminati i documenti dall'eletto presentati, ebbe a convincersi possedere egli il censo richiesto dallo Statuto, e siccome ha anche superata la prescritta età, così ve ne propone la convalidazione.

Con decreto pari data, venne nominato Senatore il signor Marchese Luigi Ridolfi. Consta alla vostra Commissione che egli paga ben oltre l'imposta diretta voluta dall'art. 33, categoria 21 dello Statuto, e che supera l'età d'anni quaranta, e perciò vi propone di approvarne la nomina.

Il Senatore conte ARESE, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — S. M., con decreto 28 febbraio 1876, si è degnata nominare a Senatore il signor comm. Fedele Fedeli. Tale nomina si riferisce alla categoria 21., ossia a quella che contempla l'imposta diretta pagata da tre anni. Prescindendo dai titoli e meriti personali, la Commissione, avendo constatato che il nominato comm. Fedeli paga da oltre tre anni l'imposta voluta, e che ha superato

l'età prescritta dallo Statuto, ha l'onore per mezzo mio di proporre che la di lui nomina sia dal Senato convalidata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti ad una ad una le conclusioni dell'onorevole Commissione.

Chi approva quelle che si riferiscono alla nomina a Senatore del comm. Camuzzoni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la nomina del marchese Luigi Ridolfi, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle per la nomina del comm. Fedeli, si alzi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge per la proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta per primo il progetto di legge per la proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale di prendere i loro posti.

Do lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito riuniti in Consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, N. 1920 (serie 2), è prorogato a tutto il mese di dicembre 1877.

La discussione generale è aperta.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Finali.

Senatore FINALI. L'urgenza di provvedere intorno all'argomento di questo progetto di legge non consente, e l'unanimità con cui il nostro Ufficio Centrale ha accolto la proposta non richiede una lunga discussione; nondimeno prego il Senato voglia concedermi di fare alcune osservazioni, che credo non inopportune.

Nel progetto di legge presentato dal Ministero sono parecchie accuse o censure contro la passata Amministrazione, che male si na-

scondono sotto il velo delle parole. Le accuse sono principalmente tre: una è di avere suscitato assai per tempo negli Istituti di emissione la fiducia di avere la proroga del corso de' biglietti al di là del termine assegnato dalla legge; l'altra di non avere abbastanza curato la osservanza della legge del 30 aprile 1874; infine l'ultima, e la più grave, di aver messo in non cale l'articolo 29 della legge medesima, il quale articolo faceva precetto al Governo di presentare entro sei mesi alla Camera una relazione sulla circolazione cartacea, con i provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso.

Io non dirò che tutti gli effetti vagheggiati e sperati dagli autori e dai sostenitori della legge del 30 aprile 1874 siano stati raggiunti; ma se tutti quanti quei benefici non sono stati raggiunti per intero, non ha ragione di fare le meraviglie chiunque ponderi la gravità delle condizioni in cui ci troviamo, e consideri come la efficacia della legge spesso non valga contro gli ostacoli, in mezzo ai quali deve dar prova di sua virtù. Per altro degli effetti utili senza alcun dubbio si sono ottenuti; per esempio, si è ottenuto una regola ferma e costante tra l'emissione e la circolazione di Banche e il loro capitale e il numerario che essi hanno in cassa; si è ottenuto per intero la sparizione di quella molteplice varietà di biglietti i quali erano stati emessi da Istituti e Corpi morali, o da privati, senza averne legittima facoltà. Quei biglietti erano un inconveniente gravissimo per le nostre transazioni, e davano alla condizione del nostro credito interno un aspetto veramente deplorabile e miserando. Che poi utili effetti si siano ottenuti, basterebbe a mostrarlo il confronto dell'aggio che faceva l'oro sulla carta all'epoca in cui fu promulgata la legge, coll'aggio odierno; allora superava il 13 per cento, oggi non supera l'8 per cento. Non voglio già dire che questa diminuzione d'aggio, vale a dire questo maggior valore della carta, si sia ottenuto soltanto per effetto della legge 30 aprile 1874; ma ricordo che quello era uno dei fini che quella legge si proponeva, e se quel fine fu raggiunto potranno bensì trovare delle cause concomitanti, ma non si potrà negare che fra le cause le quali hanno influito sul valore della carta dei Banche, quella sia principalissima.

Un altro dei fini che aveva la legge era quello di porre tutti i Banche di emissione nelle stesse condizioni, e quasi di far nascere un'armonia, un equilibrio di credito fra loro; ma in questa parte l'aspettazione del legislatore è stata meno fortunata, imperocchè alcuni di quei Banche hanno visto la loro circolazione notevolmente diminuita, malgrado che il biglietto fosse assistito dal Corpo legale. Per esempio i biglietti circolanti del Banco di Napoli, confrontando i due termini dell'aprile 1874 ed il giorno d'oggi, hanno avuto una diminuzione da 141 a 118 milioni; e le sue fedi di credito in nome dei terzi hanno avuto la diminuzione da 46 a 33 milioni, e così in totale una diminuzione di 44 milioni.

Il somigliante avvenne pel Banco di Sicilia, al quale la somma dei biglietti circolanti da 36 si ridusse a 31 milioni, e la somma delle fedi in nome di terzi diminuì da 21 a 13, con una diminuzione complessiva di 13 milioni.

Tutti poi i Banche di emissione, non esclusa la Banca nazionale nel Regno d'Italia, alla quale il danno riescì meno sensibile per la ubiquità delle sue sedi e succursali, e per la sua maggiore potenza, si sono trovati in difficoltà grandi, per il cambio dei loro biglietti proprii aventi corso legale con biglietti consorziali ed inconvertibili. Se avveniva questo durante il periodo transitorio del corso legale, era troppo naturale, che il Governo pensasse seriamente agli effetti ben più pregiudizievoli che si sarebbero verificati per questi Banche quando fosse cessato il corso legale, e i loro biglietti fossero ridotti semplicemente al corso e valore fiduciario. E questo pensiero pesava tanto maggiormente sull'animo del Ministero, imperocchè nella Relazione, la quale appunto in adempimento dell'articolo 29 della legge 30 aprile 1874 avea presentata alla Camera, esso accennava il suo concetto e la fiducia che i Banche di emissione fossero aiutatori al Governo nell'opera dell'estinzione del corso forzoso.

Ora è ben chiaro, che se le Banche dovevano nel concetto del Governo aiutarlo a raggiungere un fine tanto arduo ed alto, dovesse essere quasi sgomentato delle conseguenze, che avrebbe avuto la cessazione del corso legale, finchè fossero rimaste quali erano le condizioni del loro credito. Per questo fatto, lungi dal rifiorire è divenire più gagliarda, come n'era

bisogno, la loro potenza sarebbe divenuta grandemente minore.

Io non vorrò qui sollevare la questione se veramente il corso forzoso e il corso legale sieno così connessi fra di loro, che finchè dura l'uno, debba durare anche l'altro.

Lascio in disparte questa questione, la quale, secondo il concetto degli uni, può avere una soluzione diversa di quella che ha nel concetto degli altri; ma nessuno, a parer mio, può negare che fra il corso legale e il corso forzoso dei biglietti circolanti in un paese sia una molto forte ed intima relazione. Quindi non è esatto dire, che il Ministero precedente col suo contegno fece sorgere, negli Istituti d'emissione e nel paese, la credenza che il termine del corso legale sarebbe stato prorogato.

Questa necessità emanava dalle condizioni delle cose; s'impondeva di per sè, senza che il Governo avesse volontà che così fosse, anzi malgrado che egli deplorasse che i fatti fossero contrari a' suoi desiderî. Che però del corso legale sarebbe stata per avventura proposta la proroga, era chiaramente espressa l'idea nella stessa Relazione che io ho poc' anzi ricordato; e il Parlamento, lungi dal muovere interrogazioni intorno a questo punto, lungi dall'avvertire il Governo che egli nutriveva erroneo o falso concetto ed andava per mala via, per organo di qualcuno de' suoi rappresentanti non fu sollecito di altro che di ottenere dal Governo formale promessa che la proroga al corso legale dei biglietti al di là dei due anni sarebbe stata effettivamente accordata; anzi, se il Governo avesse voluto aderire alle proposte che gli venivano fatte con molta insistenza, avrebbe dovuto non solo prorogare il corso legale dei biglietti, ma riattivare il corso legale delle fedi di credito in nome dei terzi, che era già spirato per effetto dell'art. 35 della legge.

A quelle vivissime istanze il Governo rispose, che avrebbe preso norma dalla prudenza e dalle necessità finanziarie del paese; ma che se avrebbe potuto provvisoriamente tollerare in via di fatto che le Casse pubbliche ricevessero le fedi di credito in nome di terzi, non avrebbe voluto mai farsi autore e promotore di un provvedimento, il quale facesse rivivere quella parte del corso legale che era già cessata.

Altra accusa o censura è, che il sistema della legge del 1874 non sia stato nei debiti modi e tempi attuato.

La censura è generica, ed io potrei desiderare qualche spiegazione intorno a questo; imperocchè io abbia la coscienza che il Governo ha fatto per l'esecuzione di questa legge quanto era in dovere suo di fare, e nel modo che i grandi Corpi costituiti per essere in queste materie consultati, hanno riconosciuto essere legale e conveniente.

Ma qui mi permetta il Senato di osservare, che una legge come quella del 30 aprile 1874, la quale doveva regolare così svariati interessi e di tanto momento, che doveva mutare un andamento di cose stabilito già da quasi un decennio, non poteva essere eseguita senza certi temperamenti, pei quali la legge stessa gli aveva concesse ampie facoltà.

Le leggi si fanno e soprattutto si eseguiscono, non da puri teorici, ma da uomini di Stato, i quali non si governano mai e non debbono governarsi in mezzo alle astrattezze, ma debbono sempre tener conto delle condizioni e dei fatti in mezzo ai quali si muovono. Però posso dire con piena sicurezza, che i temperamenti, i quali furono adattati, lo furono solo in considerazione dell'interesse pubblico, e per evitare perturbazioni e guai gravissimi. Ma guardando a questa censura, e volendo pure trovare una determinatezza di fatti nell'indeterminatezza delle parole, ho pensato che potesse riferirsi ai biglietti consorziali inconvertibili, i quali veramente, e nessuno può negarlo, non sono stati emessi nel termine che era prescritto dalla legge; anzi ormai è passato già più che il doppio del tempo che la legge accordava, senza che quest'emissione sia per intero fatta. Sono stati emessi nella nuova e definitiva forma consorziale e inconvertibile, i biglietti di taglio inferiore, ma non quelli di taglio superiore.

Se non che questo provvedimento era legalissimo a termini dell'art. 28 della legge; e l'attribuire ad esso una grande influenza sul corso legale dei biglietti delle Banche, mi pare proprio volontà di esagerare l'efficacia dei fatti umani. E difatti, si tratta forse che i biglietti consorziali, nel numero che la legge voleva, non sieno stati in circolazione di fronte ai biglietti a corso legale? mai no: soltanto,

siccome i nuovi biglietti consorziali non erano in pronto, furono somministrati dalla Banca Nazionale quelli che essa aveva in proprio, e a questi biglietti dalla Banca Nazionale fu dato il carattere di biglietti consorziali e inconvertibili.

Fra quei biglietti e i definitivi da emettere dal Consorzio delle sei Banche, è differenza più di forma che di sostanza; anzi se da una parte questo espediente messo in atto dal Governo, d' accordo col Consorzio delle Banche, può lasciare qualche cosa a desiderare per un certo aspetto, sempre di forma, dall' altra parte ha avuto il grandissimo vantaggio, a creder mio, di rendere possibile che, solo due mesi dopo la promulgazione della legge, fossero messi in circolazione tutti quanti i biglietti consorziali a corso forzoso e inconvertibili.

Io diceva, o Signori, che la differenza era più di forma che di sostanza; e infatti questi biglietti, benchè prestati dalla Banca Nazionale al Consorzio delle Banche, avevano carattere tutto proprio, ed erano tali che non potevano confondersi con quelli rimasti in proprio alla Banca Nazionale, essendone diverso il taglio. Del resto, avere in pronto tutta quella quantità enorme di circa 200 milioni di biglietti, con una sufficiente scorta per surrogare i logori, nel tempo definito dalla legge fummo costretti a riconoscere essere una impossibilità materiale, sia che i biglietti si fosse voluto fabbricare nello Stato, sia che si fosse preferito ricorrere all' industria straniera.

Intorno a questo punto però l' intenzione del Governo non era dubbia; perchè invitato in questo ramo del Parlamento (mi pare dall' on. Senatore Giovanola) a dichiarare in che modo il Governo avrebbe provveduto per la fabbricazione dei biglietti occorrenti al Consorzio delle Banche, da me fu risposto, che si sarebbe provveduto per mezzo dell' industria nazionale, per ragioni di credito e di sicurezza, e per altre ragioni che in quella circostanza furono enumerate. Ma che fosse impossibile provvedere dugento milioni e più di biglietti per la somma di un miliardo nel termine di un anno, si faceva palese a chiunque avesse voluto considerare per poco la storia del passato.

Nel 1866, quando fu dato il corso forzoso ai biglietti della Banca Nazionale, quando essa dovette fare quel suo gran prestito allo Stato,

e per la cessata circolazione metallica dovette emettere biglietti nuovi di piccolo taglio che prima non esistevano, certamente trovava tornaconto nell' avere al più presto possibile pronti quei biglietti; e si trattava di una somma di gran lunga minore di quella che si richiedea per i bisogni del Consorzio, il quale dovea fornire allo Stato i biglietti inconvertibili. Per questo provvedimento si dovrà dunque tributar lode al Governo, la cui mercè non si sono verificate le perturbazioni, gl' incagli e gli inconvenienti che si ebbero a deplorare nel 1866 e nel 1867. Nè si dica o si pensi, come fu detto in altro recinto, che l' espediente era tutto nell' interesse d' una sola fra le Banche consorziate. No; un intendimento simile non può essere motivo determinante l' azione di nessun Governo degno di rispetto. In quanto poi all' espediente, esso fu suggerito al Ministero, non dalla sola Banca Nazionale, ma dal Consorzio delle Banche, in cui essa sta come uno a cinque. E certamente i direttori degli altri Banche non hanno voluto proporre un espediente il quale riuscisse pregiudizievole a cinque Banche, sacrificati a guisa di pecore, e favorevole soltanto ad uno dei Banche lasciato a far la parte del leone. Quegli egregi uomini bene intendevano l' interesse dei Banche da loro amministrati, ed avevano energia per sostenerlo, quando la Banca maggiore avesse elevato eccessive pretese; essi provvidero tanto bene a sè, che dei 57 milioni di biglietti di piccolo taglio propri di ciascuna Banca, al giorno d' oggi circolanti, la Nazionale ne ha soli 15, ed altrettanti la Banca Romana e il Banco di Napoli; gli altri tre Banche hanno il resto.

Si dice che l' articolo 29 della legge del 30 aprile è stato messo in non cale dal Governo.

Io veramente, se penso che da un anno la Relazione intorno al corso forzoso sta davanti al Parlamento, ho qualche ragione di meravigliarmi della censura; a meno che non fosse avvenuto a questa Relazione quello che qualche volta accade agli scritti intorno ai quali più gli uomini hanno faticato, vale a dire di non essere porsa degna neppure della lettura.

Io invoco quella Relazione a documento che il Ministero, lungi dall' essere accusato di negligenza, dovrebbe essere lodato per la molta solerzia. In questo ramo del Parlamento, quando fu riferito intorno al progetto di legge

che doveva regolare la circolazione cartacea, e ne fu proposta l'approvazione, fu detto dall' esimio Relatore che quella legge era una preparazione all'abolizione del corso forzoso; noi, nel fare la Relazione, ci mantenemmo in questa via di preparazione; anzi cominciammo dal dichiarare che alcune parti della legge del 30 aprile 1874 avevano bisogno di sanzione per essere rese operative ed efficaci.

Dirò solo della proibizione che vi si riscontra degli impieghi diretti fatti dalle Banche; i quali impieghi diretti possono certamente creare una circolazione artificiosa ed esagerata, con danno del loro credito. Or bene, il divieto è scritto nella legge; ma mancavi la sanzione, che valga ad ottenerne l'osservanza.

Noi, nell'accettare l'art. 29, che fu proposto di aggiungere al progetto ministeriale, facemmo alcune riserve; imperciocchè noi non credevamo a virtù taumaturga di leggi e di decreti, e credevamo, come crediamo, che un fatto anormale come questo del corso forzoso aspetti una soluzione meno della volontà degli uomini, che dal mutarsi e dal migliorare delle condizioni delle cose.

A questo fine supremo e desiderato dell'abolizione del corso forzoso, noi, come dicevo, intendevamo avvicinarci, proponendo sanzioni a quelle parti della legge che ne erano difettive. Noi proponevamo di estendere a tutti i contratti l'efficacia e la validità del patto del pagamento in oro, che la legge del 30 aprile 1874, ammette soltanto per alcune determinate specie di contratti. Noi pensavamo doversi con acconci provvedimenti invigorire ed accrescere il credito di quei Banchi, dai quali ci proponevamo ottenere aiuto a raggiungere l'intento della cessazione del corso forzoso.

In quella nostra Relazione avevamo anche adombrato ciò che pareva più opportuno, secondo il diverso concetto, con cui si sarebbe proceduto alla estinzione del corso forzoso; vale a dire o in modo graduale, o d'un tratto e simultaneamente. Non domando oggi al Senato che pronunci il giudizio sul valore dei concetti che intendeva seguire il Ministero e che espose nella sua Relazione. Sia qualsivoglia il giudizio: poteva esser detto allora, potrebbe dirsi oggi che quei concetti non sono pratici, che non valgono a raggiungere il fine. Ma dopo che il Ministero ha adempiuto in si-

mil modo all'obbligo che gli faceva la legge, di presentare cioè una Relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso, e non è detto nella legge che dovessero raggiungerlo immediatamente, pare a me che una censura meno fondata di quella, che rimprovera al passato Governo di non averci pensato, mi perdoni chi la move, non potrebbe darsi.

Però è vero che noi, meditato tutto il vasto e ponderoso argomento, opinavamo che non bastasse una legge ad ottenere la cessazione del corso forzoso; invece reputavamo che esso dipendesse soprattutto dal miglioramento nella condizione della finanza dello Stato, e nella condizione della ricchezza nella Nazione. A noi parve che un'eccedenza dell'entrata sulle spese nel bilancio dello Stato; una maggiore eccedenza della produzione sui consumi e la conseguente facoltà di ragguardevoli risparmi, e il rivolgersi in nostro favore della bilancia monetaria internazionale, la quale in questa speciale materia ha una grande importanza, avrebbero reso possibile ed agevolato la cessazione del corso forzoso. Che noi ci siamo forse sgomentati in faccia alle difficoltà può esserci rimproverato da persone le quali siano più coraggiose di noi; ma non credo che ci si possa fare rimprovero per averle attentamente considerate, prima di proporre un progetto di legge il quale nelle condizioni in cui ci trovavamo ci parve che, se non fosse stato ruinoso, sarebbe stato inefficace.

Noi non abbiamo creduto di avere virtù e potenza da superare allora quelle difficoltà; nè il Parlamento a cui questa Relazione, in adempimento del nostro debito, fu presentata, mostrò di farci rimprovero di non saper operare miracoli: anzi mi lusingava molto l'accoglienza fatta alla nostra relazione, che mi faceva ritenere che il Parlamento approvasse la modestia che era nella nostra proposta di compiere nuovi atti preparatori, per avvicinarci sempre più al fine supremo.

Ma, signori, chi può pensare che un Ministero il quale credesse di averne il potere, si compiacesse di prolungare senza necessità il corso legale, di prolungare l'anormale condizione del corso forzoso? Certamente per me e pel mio onorevole Collega ed amico, il Ministro

delle Finanze, sarebbe stato un giorno lietissimo quello in cui avessimo potuto acquistare la convinzione che era giunto il tempo in cui si potevano presentare i provvedimenti per l'abolizione immediata del corso forzoso.

Ma quello che in un dato giorno non è possibile lo diviene più tardi: il tempo matura la possibilità dei fatti umani, così nell'ordine politico come nell'economico e nel finanziario.

Fortunati i nostri successori se a loro toccherà la gloria di aver liberato l'Italia; non solo dal corso legale, ma anche dal corso forzoso; che è come un incubo, il quale impedisce o ritarda lo svolgimento del lavoro, del credito e della prosperità nazionale!

Ma frattanto non accusino ora noi di non aver pensato all'argomento, e di non aver fatto il nostro dovere. Certo è che se essi raggiungeranno la desideratissima meta, sarà loro la gloria; ma a noi non potranno impedire la compiacenza di aver reso ad essi meno difficile il raggiungerla, col portare al pareggio quel bilancio che abbiamo alle loro mani affidato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Se l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio volesse rispondere all'onorevole Senatore che ha testè parlato, potrei io prendere la parola dopo di lui, giacchè il mio discorso sarà brevissimo ed in altro ordine d'idee.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Signori Senatori. L'onorevole Senatore Finali è d'accordo col Ministero proponente intorno alla proroga. Egli però si è doluto credendo discernere delle accuse contro di lui e dei suoi colleghi nella Relazione premessa al progetto di legge sulla proroga; e si fermò tanto su questo concetto che veramente, se io non fossi ricorso a rileggere le parole stampate nella Relazione, avrei finito per credere che tanto io che l'onor. mio Collega il Ministro delle Finanze saremmo stati altrettanti accusatori. Io dunque senza ricorrere ai documenti riferibili al merito di tutte le questioni correlative al tema odierno, parte delle quali furono trattate per vero un po' accademicamente

nella Camera dei Deputati, mi limito a rivolgermi all'onor. Senatore Finali, richiamando le parole modeste e vere con le quali la immaginaria accusa a triplice capo, egli ha creduto gli sia stata lanciata.

Fu detto nella Relazione, dalla quale il Senatore Finali detegge le accuse « che le dichiarazioni e il contegno della passata Amministrazione avevano fatta sorgere negli Istituti e nel paese la credenza che il termine del corso legale sarebbe stato indubbiamente prorogato. »

Distinguiamo, onor. Senatore Finali, le condizioni del diritto da quelle del fatto. Nel fatto vi è che l'origine del corso forzoso, e quella del corso legale, la trasformazione del corso legale e quella del corso forzato seguita colla legge del 1874, imponevano diritti e doveri categorici al Governo ed agli Istituti.

Se la legge va fatta perchè, malgrado la sua netta e letterale espressione, venga poi più tardi interpretata, spiegata, modificata, modellata, trasformata invocando divisamenti, rimasti in massima parte *in pectore* o dichiarazioni fatte in un senso presso una Camera, e in un altro presso un'altra, io dico che sarebbe impossibile non che la scienza legale, ma la pratica delle leggi.

Se somigliante sistema non è accettabile, non ci resta che ad esaminare i doveri, non secondo i divisamenti e le dichiarazioni, ma secondo la legge. E per essa quali obblighi sorgevano?

Un obbligo categorico è fatto agli Istituti di credito perchè col termine di due anni cessi il corso legale riconosciuto ai loro biglietti.

Ma, dice l'onor. Senatore Finali, chi avrebbe mai potuto credere che lo si sarebbe potuto far cessare di fatto? Ma come, finchè non ci era altra legge, era mai possibile d'impedire l'esecuzione di quella esistente? (*Movimenti del Senatore Finali*) Non ha detto il Senatore Finali le precise parole che io riferisco, ne ho raccolto il concetto, chè non sarei menomamente felice a ripetere una sola delle sue parole.

Erano il paese, egli ha rilevato in sostanza, le circostanze di fatto che avevano imposto la proroga; il Governo riconoscendone la necessità non c'entra per niente. Ma non sarà pur vero che finchè non fosse intervenuta un'altra

legge, qualunque catastrofe seguisse, il corso legale avrebbe dovuto cessare?

Il Governo, secondo il ragionamento dell'onorevole Senatore Finali, fu pronto a presentare la Relazione alla Camera non già entro sei mesi, come aveva prescritto l'art. 29 della legge 1874, dalla pubblicazione di essa, ma dopo dieci mesi; e dopo oltre un anno fu stampata e distribuita; però con quella Relazione sulla circolazione cartacea non si presenta alcun provvedimento, atto, come dice l'art. 29, a raggiungere lo scopo della estinzione del corso forzoso. Ora, il Senatore Finali dice, che non era possibile dare piena esecuzione alla legge 1874 su quel punto. Sarà pur così; ma non sarà men vero che il contegno del Governo verso gl'Istituti di credito consorziali è stato tale da dar titolo a loro ad attendersi la proroga. Per altro bisogna che non si oblii, che la legge del 1874 per alcune disposizioni ebbe una base che sarebbe piuttosto contrattuale. Gl'Istituti si erano impegnati a subire delle trasformazioni, vennero in accordi tra loro e stabilirono delle intelligenze col Governo, e a tutto ciò tenne dietro la legge. Ma gl'Istituti non si erano impegnati altrimenti che nei termini della legge; quindi credevano essi che entro sei mesi, perchè una legge lo stabiliva, si sarebbe presentata una Relazione sullo stato e l'andamento della circolazione cartacea, insieme ai provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso. Se si fosse dovuto credere altrimenti, le leggi non sarebbero più tali; tutto dipenderebbe dalle contingenze e dagli arbitri, che così prenderebbero il luogo della legge. Ma l'idea di proporre qualcosa di concreto entro sei mesi era, dicesi, inattuabile. E, rispondiamo, di chi la colpa? Certamente non siamo noi, che abbiamo proposta e propugnata quella legge. Io personalmente concorsi col mio voto alla sua approvazione, quantunque la oppugnassi in molte parti: io convengo in massima nel concetto dell'onorevole Finali, che gli effetti d'indiscutibile utilità sarebbero stati importantissimi; e questo fu l'unico motivo che mi spinse a difenderla e votarla; ma per tutta quella parte che implica obbligo da canto del governo, era esso quello che avrebbe dovuto valutare tutte le condizioni dell'effettiva esecuzione in tempo utile.

Se il termine di sei mesi era breve, non si

sarebbe dovuto accettarne il vincolo; forse divenne breve per le circostanze: ma quali avvenimenti, domando io al Senatore Finali, hanno potuto alterare, distruggere lo stato di cose contemplato al momento della legge? Avvenne forse una guerra, avvenne forse una carestia straordinaria, un mese, due mesi dopo la pubblicazione di quella? Se nulla avvenne, e ciò nondimeno la legge non si eseguì, ma perchè allora si assunse l'obbligo di provvedere allo scopo della cessazione del corso forzoso in così breve tempo?

Noi dunque notiamo: una legge nella quale era fatto al Governo un obbligo così categorico, o si sarebbe dovuta eseguire, o non si sarebbe dovuta accettare. Certo non fu eseguita; se vuoi, dirò non potè essere eseguita: ma ciò rilevando constatato un fatto negativo, non muovo un'accusa. Però tal fatto negativo si rivelò agli Istituti come un impegno di dare alla legge 1874 un'esecuzione differente da quella che si doveva dare, perchè questi Istituti ed il paese naturalmente fanno questo ragionamento; se il Governo comincia da parte sua a ritardare l'esecuzione, al certo esso si prepara a tollerare che anche gli Istituti ritardino alquanto o modifichino l'adempimento delle loro obbligazioni.

Non rammento se il Senatore Finali abbia accennato al fatto, che il Governo aveva proposto 3 anni per la durata del corso legale, e che fu la Camera dei Deputati che lo ridusse, quello accontentandosene, a due anni.

Ma codesto non influì sul valore della legge; invece la passata amministrazione col non far nulla che potesse far credere agli Istituti che la legge si sarebbe potuta e dovuta mettere in esecuzione, persuase tutti che non la si sarebbe eseguita.

Infatti, per cosa di tanta importanza non potevamo affidarci alla massima: *dies interpellat pro homine*. Occorreva si evitasse ogni apparenza di ritardo, d'indulgenza; si preparasse il paese e gl'Istituti all'esecuzione. Ma il Governo non fece alcun atto positivo nel senso di persuadere gli Istituti, che il corso legale si sarebbe davvero tolto collo spirare dei due anni; e se le circostanze si opponevano a che alcuna cosa esso avesse fatta, non resta perciò men vero il fatto negativo.

La Relazione presentata alla Camera avrebbe

giustificato il precedente Ministero sulle sue intenzioni. Ma quando ho visto, ed ebbi a dichiararlo nell'altro ramo del Parlamento, quando ho visto una Relazione non seguita da provvedimenti, ho detto: non siamo più nella legge del 1874. Si sarebbe potuta impegnare una discussione, ma si sarebbe fatta una discussione sterile, chè erano già mutate le condizioni della Camera; però da quel fatto negativo non ne seguiva l'approvazione del modo onde fu eseguita la legge del 1874.

Noi abbiamo constatati fatti indiscutibili. Ma il Senatore Finali ritiene che abbiamo accusato la precedente amministrazione quasi fino all'intenzione, fino a lanciarle l'accusa che, pur potendolo, essa non abbia voluto togliere il corso forzoso, pur sapendolo, non abbia voluto presentare alcun provvedimento! In verità, non si trova sillaba nella Relazione, che precede il nostro progetto, conducente a quell'accusa.

Quando ci siamo permessi di inserire le osservazioni, nelle quali il Senatore Finali ha letto delle accuse, non facemmo che mettere in rilievo la ragione quasi giuridica della legge. Non ci illudiamo: una proposta di proroga cela il principio d'un'apparente contravvenzione alla legge.

Questo apparente principio di contravvenzione svanisce del tutto, quando i poteri dello Stato si concordano nell'accettare la proposta di proroga, chè allora si ha la modificazione della legge antecedente. Ma ci debbono esserè motivi, e ragioni gravi, impellenti, per accordarsi una proroga, la quale per propria indole scema autorità alla legge in generale.

Ora, appunto, secondo noi, fu motivo assai grave il contegno della passata amministrazione.

La seconda accusa, dalla quale si è voluto difendere il Senatore Finali, è quella « che il sistema della legge del 1874 dalla cessata amministrazione non era stato del tutto e letteralmente sviluppato nei modi e tempi previsti ed attesi. » La constatazione di tal fatto si raccoglie ad evidenza da quanto abbiamo testè notato. Ma soggiungerò qualcosa.

La fabbrica dei biglietti consorziali non solo non fu eseguita entro l'anno, ma fu surrogata nella somministrazione e nell'uso, per conto del Consorzio, dai biglietti d'un solo dei sei Istituti. Ebbene, questi biglietti che diconsi con-

sozialesi, non ne hanno nè la forma nè l'intestazione.

L'onorevole Finali dice essere sei gli Istituti; e aver tutti liberamente consentito. Solamente tollerò che io faccia un *errata-corrige*: sono sei, ma ciascuno non vale uno. Ogni Istituto non è rappresentato da una voce nel Consorzio. Vi è preponderanza di voti in un senso che facilmente si spiega, perchè il numero di voti per ciascun Istituto ne rappresenta l'entità e l'importanza. Ebbene, è un fatto che questi Istituti si sono concordati; ma il Senatore Finali avrebbe potuto fare in proposito altre osservazioni, se cioè il Governo aveva il diritto di dettare esso le condizioni, in base alle quali si sarebbero dovuti svolgere i rapporti degli Istituti. Quando ha luogo un progetto di capitolato fra loro, il quale consacra nuove ineguaglianze inevitabilmente produttrici di collisioni, consacra nuova preponderanza d'un Istituto sopra gli altri, ma non si attende allora all'essenza della legge? Il Governo non può far nulla allora per impedire l'ulteriore peggioramento nei rapporti consorziali?

Peraltro era bene si fosse tenuto presente, come di già la legge del 1874 avesse consacrato il principio di rendere possibile, che divenisse nazionale ogni biglietto dei sei Istituti; e ci fu qualche voce che rilevò come ciò fosse impossibile, perchè una legge in fatto di credito non può far nazionale ciò che è locale. Ma il principio aveva le parvenze della giustizia e dell'eguaglianza, e trionfò. Celandosi però il germe dell'antagonismo, questo doveva meglio chiarirsi col fatto di non fare opportunamente i biglietti consorziali, e di surrogarli frattanto coi biglietti di un solo dei sei Istituti, quali biglietti divenivano consorziali per operazione di patto e di decreto reale.

Il pubblico che vede biglietti di un solo di quegli Istituti, i quali per la loro grande quantità occupano la massima parte del mercato, naturalmente farà delle riflessioni, non dico giuridiche, ma morali. Bisogna vedere se certi sentimenti non influiscano nel senso di sollevare il credito per un verso, e di deprimerlo per un altro. Ebbene, per patto sanzionato dal decreto, i biglietti di un solo dei sei Istituti avranno il privilegio di rappresentare i biglietti consorziali. Ma cotal fatto compiuto, non nei due anni, ma in principio dell'esecuzione della

legge; per propria indole, vale ad alterare il credito dei biglietti dei diversi Istituti, ed a imbarazzarne le relazioni. Invero che cosa accade? La Banca che, oltre dei biglietti divenuti consorziali, ne ha di conto proprio per più centinaia di milioni, detti a corso legale, sarà sicura che tutti i biglietti che portano il suo nome, tutti indistintamente, varranno come a corso forzato.

Il maggior credito che possa naturalmente godersi, è incontestabile diritto; ma le artificiali preferenze vogliono essere del tutto eliminate.

Un biglietto consorziale avrà il credito in ragione delle forze di un Istituto. Il biglietto consorziale trae il valore dalla legge che gli assicura il privilegio a corso forzoso. Ma i biglietti dei singoli Istituti non devono godere di speciali favori, come è avvenuto a quello della Banca Nazionale, che si è quasi confuso col biglietto consorziale.

La questione del taglio secondo il quale, per patto o decreto, gli uni son supposti del Consorzio, gli altri dell'Istituto emittente, entra poco nel cervello del pubblico; e così è avvenuto che il biglietto proprio di quell'Istituto si è accreditato maggiormente in confronto dei biglietti degli altri.

La questione di diritto si è salvata; ma la finzione non preveduta dalla legge 1874, non impedendo la confusione dei biglietti emessi da un solo Istituto e di quelli a corso legale e degli altri a corso forzoso, mentre i biglietti degli altri Istituti restavano solamente a corso legale, bastò a farne più sensibili le ineguaglianze.

Perchè non vuoi dimenticare, come per antecedenti favori l'Istituto maggiore si avesse una forza preponderante, e come i biglietti degli Istituti minori non fossero a corso legale, che nel solo perimetro delle rispettive regioni; e questo campo per lo sviluppo della circolazione dei biglietti a corso legale, non solo era ristrettissimo, ma era anche in gran parte preoccupato dalla coesistenza degli altri biglietti dell'Istituto maggiore, sostanzialmente confusi con la massa dei biglietti dichiarati consorziali.

Parmi evidente dunque che la legge del 1874 non può dirsi che sia stata eseguita; ma nemmeno di ciò si fece un'accusa al passato Mini-

stero; se ne constatò invece il fatto per giustificare la proroga.

Ma, si dice, non era possibile di fabbricare i biglietti entro un anno; e lo ammetto, perchè lo rilevò chi era al fatto della cosa.

D'altra parte taluni potrebbero dire che sarebbe stato possibile raccogliere la somma dei biglietti occorrenti da tutti gli altri Istituti per modo che ciascuno avesse potuto avere l'incremento morale al suo credito proporzionato alla emissione de' propri biglietti: forse sarebbe stato possibile emettere biglietti di taglio maggiore, e ritardare l'emissione dei biglietti di piccolo taglio: insomma sarebbero state possibili tante altre cose; ma è sempre certo che l'esecuzione della legge non fu fatta nel termine e nei modi prescritti.

E posso anche osservare che se un anno, come dice il Senatore Finali, non bastava alla fabbrica, perchè non si attese di più? Quando la legge non poteva eseguirsi nel modo in essa stabilito, sarebbe stato meglio addirittura lasciare le cose come erano.

Diceva il Senatore Finali, che si era mossa un'accusa assai vaga intorno al sistema onde fu eseguita la legge del 1874, che bisogna bene studiarci per iscoprire qualche motivo: ma di nuovo ho riletta la Relazione, e non vi ho rinvenuto accusa, ma rilevato il fatto che il sistema di quella legge non era stato del tutto e letteralmente sviluppato nei modi e tempi previsti e attesi. E se ne indicò in quella medesima Relazione il motivo, cioè che tuttavia, e fino forse a qualche mese del nuovo anno, non si ha nè si avrà la totalità dei biglietti consorziali; ma codesto è fatto veramente innegabile. E fu soggiunto l'altro motivo, cioè: « che l'art. 29 della legge che prometteva proposte concrete sul modo di far cessare il corso forzato, non aveva, sotto tale aspetto, ricevuto alcuna esecuzione. »

Se vuole, potrà essere d'accordo col Senatore Finali, che forse, secondo i tempi e le persone, non poteva avere alcuna esecuzione; ma da noi non si è sollevata la minima questione in proposito; si è soltanto rilevato il fatto. Forse, senza aspirare a virtù negromantiche, altri avrebbero potuto avere opinione differente, e probabilmente anche, se non l'onorevole Finali, qualche suo Collega, si ebbe fino ad un certo punto opinione differente; se la ebbe tutto il Par-

lamento che credette alla virtù, se non altro morale, di qualche dunadelle disposizioni della legge 1874: è fatto indiscutibile però che l'articolo 29 non fu eseguito; non poteva essere eseguito, ripete il Senatore Finali: vuole egli che io pur dichiaro che non poteva essere eseguito? Ma quando anche io avessi fatta simile dichiarazione, i termini coi quali è motivata la legge, sarebbero rimasti perfettamente identici.

Il progetto di legge che ora sta dinnanzi a voi, o Signori, noi l'abbiamo formulato in forma strettamente, limitatamente rispondente alla necessità: noi non abbiamo per nulla impugnata la parte vera, la parte utile della legge 1874.

Se l'onorevole Finali volesse disagiarsi a rivolgere la sua attenzione alle parole che sono state da me pronunziate nell'altro ramo del Parlamento, si convincerebbe che noi in buona parte abbiamo anche difeso la legge. Io quindi voglio sperare che questa parte del suo discorso non abbia avuto lo scopo di una difesa contro accuse, che, ripeto, noi stessi abbiamo respinto.

Noi affermiamo che qualche altra cosa si doveva fare, ma nel tempo stesso riconosciamo che qualche cosa si fece.

Ora, dovendo indagare i motivi per i quali questo progetto di legge per noi era inevitabile, riconoscendo il dovere di essere non teorici, ma veramente, limitatamente pratici e forse esageratamente pratici, noi che in altre condizioni avremmo potuto far politica di genere diverso, penetrati dal dovere fattoci dalla posizione, non potevamo assumere la responsabilità di non provvedere alla proroga del corso legale.

Noi pertanto abbiamo assegnato alla proroga un termine, che a nostro giudizio non è lunghissimo, e non è brevissimo; e posso dire all'onor. Finali, che siamo mossi da un concetto che si avvicina al suo: cioè non ammettiamo la connessione indissolubile tra il corso forzato ed il corso legale, ma constatiamo che qualche relazione vi è.

Muovendo peraltro dagli accennati pensamenti non si vorrà certo spingere la responsabilità dello stato presente di cose fino a noi, che non ne fummo in alcuna guisa i fattori; ma l'assumiamo intera per tutto ciò che potrà essere da noi compito, e faremo ogni potere per evi-

tare ogni ulteriore disturbo e concordare al possibile gli elementi fin qui poco armonici.

Non so se le mie spiegazioni possano aver soddisfatto intieramente l'on. Finali, ma varranno se non altro a giustificare le mie buone intenzioni che sono in corrispondenza della verità.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori, è da tredici anni che io sostengo alcune idee intorno all'ordinamento del credito e delle Banche in Italia. Le sostenni come Deputato, le sostenni come scrittore, mi permetta il Senato che le sostenga ancora nella qualità di Senatore.

I fatti e l'esperienza, che sono l'unico fondamento di ogni buona dottrina economica, i fatti e le durate esperienze vengono oggi in ausilio delle mie idee si lungamente propuguate; ed io non posso oggi passare inosservata una legge che i Banchi contempla, e il corso dei loro biglietti.

Con la legge del 30 aprile 1874 furono concessi grandi e segnalati benefizi ai Banchi di emissione. Ad essi fu tolto il vincolo della immobilizzazione delle riserve metalliche, che nell'aprile 1874 ascendevano a 180 milioni in oro; ad essi fu tolto il divieto di variare il saggio dello sconto senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze; ad essi fu concesso il corso legale dei loro biglietti fiduciari; ad essi fu concessa anche l'emissione sopra capitali non posseduti, e che dovevano formarsi dopo; ad essi fu concesso il favore di aprire sedi e succursali in tutto il Regno d'Italia; ad essi infine fu messo in prospettiva l'aumento del 40 per cento della circolazione sul capitale stabilito.

La passata amministrazione, secondo me, applicò scrupolosamente, sin dove poteva, la legge, e sempre con benevolenza verso i Banchi. Ma, non ostante tutti codesti vantaggi accordati alle Banche d'emissione, perchè oggi si trovano esse nelle più serie angustie? Perchè oggi sentono il bisogno di una proroga al corso legale dei loro biglietti? Ora che le libertà fescennine bancarie sono cessate, ora che gli strepiti dei saturnali del credito illimitato sono spariti, ora è mestieri dire una parola calma e seria.

Quando fu stampato il progetto della legge 30 aprile 1874, prima che si discutesse dal Parlamento, io scrissi così nell'esaminare a parte a parte quel progetto: « Noi temiamo forte » che non passerà guari, e le Banche chiederanno di aumentare l'emissione al quadruplo del loro capitale, ovvero chiederanno la proroga almeno del corso legale. »

Senza essere profeta nè figlio di profeta, io avvisavo al futuro, cavando gli argomenti più forti in favore della mia tesi dalle condizioni economiche d'Italia, dalle reali e non ipotetiche situazioni del credito, dal numero degli affari, e soprattutto dalla lotta che ne sarebbe sorta, e che si avrebbero fatto i sei biglietti delle sei Banche in Italia. E nel mio scritto pubblicato allora prevedi anche questo, vale a dire che se mancava la lotta tra i biglietti delle Banche, allora sarebbe accaduto che i biglietti di ciascuna Banca non avrebbero varcato il perimetro della regione in cui la Banca nacque.

In caso di lotta le Banche sarebbero state obbligate ad acquistare i biglietti consorziali per poter fare il baratto. Nel caso opposto, i loro affari si sarebbero limitati alla regione in cui surse ciascuna Banca la prima volta. Da qui le gravi difficoltà e le pericolose angustie, dalle quali sarebbe uscita vincitrice quella sola Banca che avrebbe avuto maggiori capitali, credito più solido, migliore amministrazione e virtù espansiva.

Questo è accaduto sinora con perfetta esattezza; e colla proroga, le difficoltà non cesseranno. Da qui a 19 mesi, alla fine del dicembre 1877, noi saremo da capo. Ora, senza chiamare in aiuto di quanto affermo le opinioni dei più chiari economisti, nè gli esempi delle nazioni straniere, nè le dottrine degli illustri uomini di Stato che ci precederono nell'ordinamento del credito e dei Banchi in tutta la moderna Europa, io mi contenterò di leggere al Senato quello che scrisse un uomo peritissimo degli affari pubblici, dopochè si rese padrone della materia bancaria.

Egli, dopo aver commisurata tutta l'estensione delle difficoltà, ha avuto il coraggio civile di palesarle liberamente al paese.

Mi permetta adunque il Senato che io legga quello che scrisse il nostro onorevole Collega conte Digny nella sua Relazione al Consiglio

superiore della Banca Nazionale Toscana, presentata il 7 febbraio 1876; val la pena di leggere le ultime conclusioni di quella stupenda Relazione.

Egli, dopo di aver accennato che il Governo doveva provvedere con una legge di proroga del corso legale in vista dei pericoli da lui accennati, così conclude:

« Io confido che questo provvedimento verrà. Però esso potrà impedire che le condizioni si facciano peggiori, ma non riuscirà a migliorarle. Prorogato il corso legale, la situazione attuale si mantiene con tutti gli inconvenienti che ho avuto l'onore di passare a rassegna.

E questi inconvenienti si riassumono in poche parole come appresso:

Diminuzione dei dividendi delle Banche e necessità in esse da un lato di restringere le operazioni, dall'altro di ricorrere a mezzi eccezionali e costosi per mantenere le riserve.

Impossibilità che le Banche riescano di aiuto efficace al commercio e alla industria, i quali non possono contare su di esse se non quando la larghezza del mercato fa minore il bisogno del loro appoggio.

Impossibilità che il Governo trovi sostegno dalle Banche nelle sue occorrenze.

A tutti questi inconvenienti uno solo è agli occhi miei il rimedio. Bisogna che agli stabilimenti di circolazione si facciano condizioni tali da permettere loro una prospera esistenza.

Ma volendo ottenere questo, egli è evidente che prima di tutto bisogna togliere le ragioni del baratto, le quali, come sopra ho detto, sono due, cioè:

La molteplicità dei biglietti;

La diversità dei perimetri in cui hanno valore.

Il baratto pertanto non si toglie senza fare un biglietto unico per tutto il Regno e per tutti gli stabilimenti.

Ma un biglietto unico non è possibile che in due modi:

O con una confederazione di Banche.

O con una sola Banca di emissione.

La confederazione delle Banche:

Questa combinazione non sarebbe possibile senza che esse si dessero reciprocamente tali garanzie da subordinare l'Amministrazione ad una direzione comune. Infatti un biglietto unico sarebbe un debito solidale delle diverse

Banche col pubblico, condizione alla quale nessuna vorrebbe sottostare senza premunirsi dai pericoli che ne emergerebbero.

La Banca unica :

Io non intendo a questo punto della mia relazione trattare a fondo la questione della Banca unica e della pluralità delle Banche. Ognuno può avere le sue opinioni, ed io non so rendermi ragione perchè la Banca unica repugni tanto a coloro che sostengono i principii di libertà in materia economica.

Nessun paese ammise mai con tanta larghezza i principii di libertà nella sua legislazione economica quanto l'antica Toscana. Eppure essa non tardò a riunire in una vera e propria Banca unica di Stato le sue diverse Banche locali, e questa fu appunto la Banca Nazionale Toscana.

La Svizzera, la Scozia, dove sono esempi di pluralità di Banche, tendono ogni giorno a fondere ed unificare questi Istituti i quali menano una vita languida e fiacca.

La Francia aveva Banche locali che nel 48 furono assorbite dalla Banca di Francia, e sostituite da Casse di sconto : e non è forse dovuto in gran parte a codesto fortissimo e prospero Istituto se la Francia ha potuto con tanta facilità uscire dalle durissime prove che sono state la conseguenza della guerra del 1870?

In Italia i diversi Stati avevano ciascuno una Banca unica, e queste Banche senza cangiar sensibilmente i loro ordinamenti, divenute Banche multiple di uno Stato solo, si nuociono e si paralizzano a vicenda. In tutte hanno un capitale di 230 milioni, che vuol dire 50 milioni più di quello della Banca di Francia. Ora, io mi domando: se 180 milioni bastano alla Nazione francese, metà più numerosa, e più ricca e più operosa di noi, come si può pretendere che 230 milioni di capitale bancario trovino in Italia sfogo e profitto remuneratore?

Io dunque non vedo che un rimedio solo, radicale ed efficace per togliere azionisti, paese e governo da una situazione che mi pare falsa; ed è di unire in un solo Istituto di emissione tutte queste forze disperse, circondandolo di Casse di sconto che operino a due firme, affine di mantenere al minuto commercio quegli aiuti dei quali ha goduto finora, ed abbiano

dalla Banca di emissione appoggio di concorso, di capitale e di risconto.»

Come il Senato ben vede, quello che l'onorevole mio amico Senatore Digny ha proposto nella sua Relazione, non è che la sintesi del progetto della Banca d'Italia presentato alle deliberazioni del Parlamento dal dotto, modesto e indimenticabile mio amico Giovanni Manna, sino dal 1863. Se quel progetto fosse stato allora commutato in legge, forse non avremmo assistito a' saturnali delle Banche in Italia dal 1867 al 1874. Quel progetto era eccellente nel 1863, e lo è tuttora; è il solo progetto che può dare ordinamento stabile ed efficace al credito e al regime bancario in Italia.

Dopo ciò, io domando all'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio due sole cose: dalle risposte che egli mi darà, io vedrò se posso o no votare favorevolmente il presente progetto. — La prima cosa è questa: se mai talune Banche chiedessero al Governo di fondersi in una delle sei Banche del Consorzio, il Governo sarà proclive ad accogliere l'idea della fusione? In secondo luogo, ammessa la negativa, quali sono le idee dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno all'ordinamento dei Banchi di Sicilia e di Napoli, perchè codesti Istituti di credito si trovino in condizioni soddisfacenti, alla fine del 1877, quando cesserà il corso legale dei biglietti fiduciari?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il Senato mi perdonerà se, venuto colla intenzione di non prender parte a questa discussione, e chiamato in causa dalle parole cortesi e dalla più cortese citazione dell'onorevole preopinante, io credo mio dovere pronunciare alcune parole.

L'onorevole preopinante ha letto la conclusione di una mia Relazione destinata agli azionisti della Banca Toscana. Egli non poteva naturalmente nè doveva estendersi sui fatti gravi e degni dell'attenzione del Governo e del Parlamento, che mi portarono a cotesta conclusione. Questi fatti, o Signori, io ho avuto occasione di toccarli con mano nei tre anni di esercizio della direzione di una Banca.

Nominato dal Re a quella Direzione, io mi sono preoccupato, come era mio dovere, dell'interesse pubblico, dell'interesse del Paese,

non meno che di quello degli azionisti. Ma, o Signori, i fatti a cui alludo non sono l'effetto della nuova legge. La nuova legge ha voluto, ha tentato di attenuarli, disgraziatamente in questa parte non vi è riuscita. Il fatto gravissimo che domina tutta la situazione delle Banche in Italia è il baratto costante dei biglietti delle une e delle altre, il quale fatto, non ci illudiamo, paralizza queste stesse Banche.

Quando una Banca che ha 20 milioni di capitale, che ha 40, 45, 50 milioni di circolazione è costretta a fare 180, 190, 200 milioni di baratti in un anno, vale a dire a rinnovare la propria circolazione tre o quattro volte nell'anno stesso, voi intenderete come l'andamento di questo Istituto sia completamente turbato.

Aggiungete che non si tratta di Istituti nuovi, che abbiano ordinamenti conformi ai nuovi bisogni; essi hanno visto un tempo in cui le operazioni che facevano erano di un ordine affatto diverso da quelle che oggi si esigono. Le nuove condizioni del credito, il doversi trasformare da Banche uniche di Stato che erano, in Banche multiple e tra loro concorrenti, e lo stesso corso forzoso della carta, ne hanno spostato completamente le condizioni.

Ne risulta che questi Istituti vengono ad essere indeboliti da tale stato di cose. Io mi proponeva appunto di additare una via per riparare a questo grave danno, e togliere questa causa continua di debolezza che è il baratto. Ma come giungervi? La legge ha dato facoltà ai Banchi di estendersi in tutta Italia; ma naturalmente per estendersi bisognerebbe accrescere il capitale, e ne verrebbe un altro danno da un'altra parte: tale sarebbe per il paese l'aumento della circolazione; e la legge lo ha impedito. Quindi questa facoltà di allargarsi è fatta abbastanza illusoria. L'onorevole mio amico De Cesare vi ha letto a qual conclusione io son giunto, nè io la ripeterò. Siccome per altro nel portare avanti la mia opinione io non voglio, io non pretendo alla infallibilità, nè ci metto passione, se il mio rimedio non piace, desidero che un altro se ne trovi, se esiste; ma affermo nel tempo stesso che un rimedio ci vuole. La proroga al corso legale altro non farà che mantenere la condizione di cose attualmente esistenti ed impedire che peggiori, ma non sarà un rimedio. Quindi io approfitto di questa occasione per raccomandare caldamente

il Governo e al Parlamento lo studio di questa gravissima questione.

Io non dubito che ne dipenda la prosperità del paese, e anche la soluzione del gravissimo problema del corso forzoso.

L'onorevole signor Ministro ha annunziato la speranza di riuscire ad avviare il paese alla soppressione del corso forzoso.

Ora, io mi lusingo che non si avrà a male se io affermo che Egli avrà fatto un passo decisivo verso la soluzione di questo problema se riuscirà a rimediare alle condizioni attuali dei Banchi; e che senza uno o più Banchi, solidi e liberi nei loro movimenti, nessun governo riescirà a sopprimere il corso forzoso.

E giacchè ho la parola, mi si consenta di profittarne per dire al Senato due cose che riguardano questo argomento. Alla prima mi richiamano alcune parole dell'onor. signor Ministro di Agricoltura e Commercio a proposito della determinazione presa dal precedente Ministero di autorizzare che circolassero come biglietti del Consorzio i biglietti della Banca Nazionale.

Veramente io debbo attestare che il Consorzio approvò questa disposizione, nè il dubbio che essa potesse favorire piuttosto un Istituto che gli altri venne allora nelle nostre discussioni; fu ventilata l'idea di dare corso forzoso e far circolare per conto del Consorzio non solo quei biglietti, ma anche altri dei diversi Istituti; ma essa fu abbandonata per le difficoltà che presentava l'esecuzione della medesima, imperocchè sembrava che in primo luogo fosse indispensabile un bollo, e siccome si trattava di bollare masse di biglietti di piccolo taglio, si vide che si andava incontro a difficoltà pratiche gravissime.

Si pensi per esempio quanto sarebbe costato il bollare tutti i biglietti di 50 centesimi della Banca Toscana, della Banca Nazionale, del Banco di Napoli!

Parve dunque necessario ricorrere ad un provvedimento più semplice, e fu accolto il pensiero di dichiarare consorziali certi determinati tagli della sola Banca Nazionale.

Io debbo dunque attestare che i sei Istituti si trovarono d'accordo se non tutti, questo non rammento, ma certamente la maggioranza di essi, per approvare questo partito. E si ritenne che per il pubblico, per gli effetti economici poco im-

portava che sul biglietto fosse stampato un titolo piuttosto che un altro, una volta che il taglio e il numero dei biglietti di ciascun taglio fosse stabilito e non si potesse allargare.

Finalmente conchiuderò il mio discorso affermando un altro fatto che credo mio dovere rendere di pubblica ragione.

E avanti la nuova legge e dopo, come ho detto, gravissime furono le difficoltà che alle Banche minori si fecero incontro per effetto del baratto.

Io debbo però attestare che i sei Istituti del Consorzio, i quali avrebbero potuto profittare di questo stato di cose per farsi reciprocamente una guerra violenta e pericolosa, non solo se ne astennero, ma furono sempre e sono animati da uno spirito di conciliazione veramente esemplare.

E l'esempio fu dato dalla Banca Nazionale, alla quale è accaduto più di una volta di fornire agli Istituti minori i mezzi d'uscire da imbarazzi abbastanza gravi, generati dalle proporzioni insolite ed improvvisamente eccessive del baratto.

Io attribuisco molta importanza a questo fatto; desidero sia conosciuto, e che risulti dai nostri Atti parlamentari, imperocchè mi pare utile che si renda giustizia alle Direzioni di questi Istituti, sempre ispirate da sentimenti d'imparzialità e da desiderio del pubblico bene.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. I signori Senatori De Cesare e Cambray-Digny mi hanno rivolto alcune domande.

Comincio col rispondere al primo: « Se qualche Banca chiedesse di fondersi in altra Banca, sareste disposti a favorire questo movimento fusionista? » Parole diverse, certo ei disse, ma tale sarebbe, parmi, il concetto della sua domanda.

Il Senatore De Cesare; dotto di cose bancarie, e tenace nei suoi propositi antichi, sarà indulgente, rispettando anche la tenacità dei propositi altrui, e non esigendo così a bruciapelo o conversioni o professioni di fede, che io lo prego di ritardare alquanto a provocare.

La questione che egli con pienissima convinzione e teoretica e pratica crede risolta, l'unicità cioè del biglietto e della Banca, io penso

che nelle condizioni presenti sia tuttavia questione da risolvere, e non mi pare necessario che io manifesti quale sarebbe il mio divisamento su tale materia, in occasione del progetto di legge che ora deve approvarsi.

Siamo d'accordo o no, onorevole De Cesare, sull'opportunità e sulla necessità della legge presente? Se siamo d'accordo, e mi faceno di sì, mi pare che ella potrebbe anche in faccia ad un suo avversario di opinioni, arrendersi alla votazione, e non dire, come mi pare abbia detto, che si riservava di votare la legge dopo che avrà udito le dichiarazioni del Ministro in proposito. La legge in discussione raccoglie amici e avversari, poniamola adunque fuori di questione poichè non vi sono disaccordi. E come d'altronde potrebbe essercene?

In ogni caso, quando mai disaccordi su questo progetto di legge fossero possibili, avrebbero dovuto venire da parte mia e dei miei amici; ma no, noi accettiamo il presente stato di cose, lo subiamo, e lo sanzioniamo provocando una legge: dunque la questione attuale non deve trattarsi, subordinandola a quella accennata dall'onorevole De Cesare. Ma tornando alla sua domanda, crede egli che quest'inciso della questione bancaria, cioè della fusione di qualche Istituto ad altro, comprenda meno che tutte le questioni dell'organamento del credito? Nelle presenti condizioni (è bene che le cose si dicano col loro nome) se vi è un Istituto di una forza assoluta maggiore, il movimento di annessione si manifesterebbe certo verso quello da parte di qualche altro Istituto minore: tuttavia se vogliamo lasciare intatta la questione dell'ordinamento del credito, si potrà sin d'ora ammettere la libertà dell'annessione? Le condizioni sono forse normali, e si svolgerebbe altro fuorchè il principio della Banca unica a cui aspira l'onorevole De Cesare? Io non vedrei niente di male in una proposta di annessione, se gl'Istituti non fossero il frutto di un mondo di fatti, di contratti, di leggi, di interessi impegnati. Dunque nel presente stato di cose, che certamente non è normale, non potrei accettare una proposta apparentemente normale, ma sostanzialmente pregiudizievole al futuro riordinamento del credito e dei Banchi. Lo si potrebbe, peraltro, allorquando fosse deciso che vi abbia ad essere la Banca unica; ma anche allora sarebbe un lavoro inutile la

pretesa libertà: chè ogni Banco o liquiderebbe o si rifonderebbe.

Io sono costretto quindi ad osservare all'onorevole De Cesare, che essendo stato in questo medesimo tema interrogato nell'altro ramo del Parlamento, io risposi che il Ministero non sarebbe disposto a secondare il movimento anessionista di qualcuno dei Banchi minori; giacchè l'ordine delle idee in fatto di credito, le condizioni di fatto, il corso forzato gli impedirebbero di venire ad altra sentenza.

Quali idee (questo è un quesito molto più pratico e meno teorico), si domanda, ha il Governo intorno alle due Banche meridionali?

Rispondo molto più brevemente; noi ci siamo occupati e ci stiamo occupando di mettere in chiaro, per quanto è possibile, la vera indole della parte patologica di questi Istituti, le vere cause di alcuni mali che si son deplorati e si deplorano, per poter apportare, entro i nostri mezzi, i migliori rimedi.

E questo è poco: abbiamo già intrapreso e continueremo, secondo le forze ci permetteranno e l'indulgenza del Parlamento ci consentirà, la ricerca dei rimedi d'ordine amministrativo che sono diversi, e qualcheduno s'è cominciato ad applicare. Forse questi rimedi non varranno a risolvere il problema, che non è grave per se stesso, ma è anche gravissimo in rapporto al credito del paese e di altri Istituti.

E se occorresse l'intervento del Parlamento, noi ci faremmo dovere di rivolgerci ad esso. Ma permetterà l'onorevole Senatore De Cesare che ci si lasci il tempo di ponderare lo stato delle cose, e di potere convenientemente avvisarci intorno ai rimedi, non convenendo obbliare che versiamo nelle delicatissime materie del credito.

L'onorevole Digny ci esortava perchè, prendendo in considerazione lo stato presente del credito, precisamente dei Banchi minori, si trovasse modo di apportarvi riparo.

Io dico al Senatore Digny, ed al Senato, quello che ebbi l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento: riconosciamo l'indissolubile connessione del doppio problema del credito e del corso forzato; riconosciamo che, seguisse pure un inatteso avvenimento di favolosa ricchezza per il nostro paese, allo stato in cui è non solo la circolazione, ma l'ordinamento del credito, non circoscritto alla funzione della cir-

colazione ma esteso a tutte le altre sue funzioni, è impossibile di potersi fare proposta concludente, capace di riparare il male dalla radice, se contemporaneamente non si coordini l'un sistema all'altro, cioè se non si avvii alla migliore e definitiva sistemazione il credito, e alla cessazione il corso forzato.

E sarà quello il momento in cui il Governo si sforzerà di mettere in atto i suoi concetti, tentando di stare, quanto è possibile, non solamente nella pratica, ma anche nell'utilità della pratica.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, io rileggo l'articolo unico:

« Il corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito riuniti in Consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, N. 1920 (serie 2.), è prorogato a tutto il mese di dicembre 1877. »

Trattandosi di progetto composto di un articolo solo, si voterà in seguito per isquittinio segreto insieme coll'altro progetto di legge che verrà discusso in appresso.

Giuramento del Senatore Carlo Fenzi.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore comm. Carlo Fenzi, i cui titoli già vennero convalidati, prego i signori Senatori Arese e Griffoli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il Senatore comm. Carlo Fenzi presta il giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto al Comm. Carlo Fenzi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge per prelevamento e rimborso all'Amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: Prelevamento e rimborso all'Amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio.

Se ne dà lettura.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io devo pregare il Senato di notare che nella Relazione è corso un errore di stampa; dove dice: « La retrocessione allo Stato di alcuni stabili non compresi nella dotazione della Corona » è sfuggito un *non* che non ci doveva essere. Si tratta precisamente di stabili compresi nella dotazione della Corona. Di più, uno degli Uffici domandò che si facesse all'onorevole signor Ministro una semplicissima raccomandazione, che non fu neppure accennata nella Relazione, inquantochè tutti erano d'accordo che questa legge dovesse passare senza veruna discussione. Ci sono certi locali dell'ex-palazzo Ducale di Mantova, che è uno degli stabili che sarebbero retroceduti al Demanio, e segnatamente quelli compresi nell'allegato B, lettere b, c, d, e, nei quali sono alcuni oggetti d'arte di una certa importanza.

La raccomandazione consisterebbe nel pregare l'on. Ministro a vedere se fosse possibile mantenere a cotesti locali un uso di utilità pubblica, e di non passarli all'uso privato. Questa è l'unica raccomandazione che io debbo fare per conto del mio Ufficio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dichiaro al Senato che terrò conto della raccomandazione che vien fatta riguardo alla destinazione di alcuni dei locali dell'ex-palazzo ducale di Mantova. Non potrei peraltro prendere un impegno preciso, perchè avrei bisogno di esaminare la cosa.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, la discussione generale è chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

In saldo delle opere e alle condizioni medesime dell'art. 3 della legge 20 maggio 1872, numero 823, viene aggiunta la somma di lire 1,500,000.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le dette lire 1,500,000 sono dalla Finanza pagate all'Amministrazione dei beni della Corona, per lire 500,000 sul fondo delle spese im-

previste stanziato nel capitolo 175 del bilancio di definitiva previsione delle spese per l'anno 1875, e per lire 200,000 all'anno sugli esercizi dei cinque anni successivi.

(Approvato.)

Art. 3.

È approvata la retrocessione al Demanio dello Stato dei seguenti immobili, ora facenti parte della dotazione della Corona, cioè:

a) Lo stabile della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca, cogli affittamenti in corso, da essere consegnati al municipio di Milano, in esecuzione della convenzione approvata con legge del 2 luglio 1875, n. 2569 (serie seconda);

b) La parte dell'ex-palazzo ducale di Mantova attualmente assegnata agli usi di Corte;

c) I terreni e fabbricati adiacenti all'ex-convento di Sant'Andrea al Quirinale, segnati nella mappa censuaria ai numeri 130212, 1855, 1856 e 1857, assegnati alla Corona con la citata legge.

(Approvato.)

Art. 4.

È approvato il Regio Decreto 23 dicembre 1875, n. 2864 (serie seconda).

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione di questi due progetti di legge. (Il Senatore, Segretario, Duca di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche:

Votanti. 76

Voti favorevoli 71

» contrari. 5

(Il Senato approva.)

Prelevamento e rimborso alla amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio:

Votanti. 76

Voti favorevoli 73

» contrari 3

(Il Senato approva.)

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ho chiesto la parola per fare, tanto a nome mio proprio come a nome di molti onorevoli miei amici e Colleghi, con cui ho l'onore di sedere in questo recinto, una dichiarazione che si riferisce ai lavori di questa Camera, e ad un grave inconveniente che negli anni scorsi ripetutamente si è prodotto e che ha sollevato molte lagnanze ed anche molte proteste in quest'aula.

Basterà l' avere accennato questo fatto, perchè risulti che la dichiarazione che intendo fare è assolutamente estranea a qualunque considerazione politica.

I fatti che si sono, e molto giustamente, a nostro avviso, lamentati, si possono ridurre a due. L'uno è che quasi ogni anno è avvenuto che disegni di legge importanti e anche urgenti, pervenissero al Senato in epoca in cui gli mancava il tempo necessario per esaminarli, discuterli e votarli convenientemente.

L'altro fatto è una aggiunta d'inconveniente a questo che ora ho indicato; ed è che talvolta il Senato si è trovato a fronte della discussione e della votazione di disegni di legge ai quali non aveva più la libertà di portare la benchè minima modificazione, salvo che ne venisse la conseguenza immediata che il disegno di legge non potesse più passare senz'altro alla sanzione della Corona, e ciò in vista dello stadio a cui era giunta la sessione parlamentare.

Non è certamente necessario ch'io spenda neppure una parola per provare che una tale condizione fatta al Senato è inammissibile e contraria allo Statuto, perchè impedisce al Senato l'esercizio di quel potere legislativo che lo Statuto gli ha affidato, e che il Senato è in debito di esercitare in modo degno, e conforme allo Statuto in modo efficace, e che risponda al suo mandato. In altri termini, il Senato, allorchando avvennero questi casi, si trovò a fronte di questa alternativa: o rinunciare al libero esercizio del suo potere legislativo, o privare il paese di una legge, sebbene essa fosse di sua natura importante ed anche urgente. Ed era sotto la pressione di questa alternativa che il Senato, trovandosi obbligato a fare una scelta fra due cose egualmente inammissibili, e di cui egli non era stato, benchè

menomamente la causa, doveva discutere e votare!

Come dissi, questi fatti che non hanno bisogno di qualificazioni, o spiegazioni, hanno sollevato molte lagnanze e proteste negli scorsi anni; e nelle pubbliche sedute ed in riservate riunioni il Senato se ne è seriamente occupato; ma ogni lagnanza ed ogni protesta fu vuota di effetto. Il ripeterle ora sarebbe assolutamente inutile, e peggio; ed io credo, o signori, che noi dobbiamo fare quanto può dipendere da noi acciocchè queste cose non si riproducano, e voglio sperare, che non si riprodurranno.

A seconda dell'opinione mia e degli amici e Colleghi, a nome dei quali io parlo, il provvedere con dei fatti è un debito nostro.

Lo dobbiamo al paese, lo dobbiamo al Senato e alla sua dignità, lo dobbiamo a noi stessi.

Noi pertanto non facciamo nè proposte nè interpellanze; ci limitiamo a dichiarare ciò che faremo nel caso che prevedessimo che ci si volesse di nuovo mettere nella alternativa della quale ho ora parlato. Noi conseguentemente dichiariamo, che per impedire che il Senato sia posto nella condizione incostituzionale di dover esercitare il suo potere legislativo senza la libertà di esercitarlo, e per non concorrere noi medesimi ad una simile violazione dello Statuto, ove credessimo che, per alcun disegno di legge anche urgente, un tal fatto sovrasti al Senato, ci asterremo dal prender parte ai lavori che lo riguardano.

Noi non dobbiamo, nè possiamo indagare le cause del grave inconveniente, che ho indicato, le quali, a seconda dei casi, possono essere diverse. Prendiamo il fatto qual è, e vogliamo impedirlo coi mezzi che sono in nostro potere. Potrà accadere, che il Paese non possa avere una legge urgente; ma a ciascuno la sua responsabilità. Noi assumiamo quella di usare i mezzi indispensabili a mantenere integro e libero il potere legislativo del Senato; la responsabilità del non essersi potuto dare al Paese una legge necessaria rimanga a chi ci avrà posto nella impossibilità di usare dei nostri diritti statutarii, e di compiere costituzionalmente il nostro dovere.

Il Paese ci renderà la debita giustizia. Il Paese è giusto, il Paese ha il sentimento dei suoi veri e grandi interessi, e certamente non

ci farà mai carico per aver preso una deliberazione necessaria a tutelare e a mantenere la verità del regime costituzionale e l'autorità del Senato.

(Segni generali d'approvazione.)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Senatore Cadorna, io debbo manifestare il pensiero del Governo.

Il rispetto assoluto, pienissimo, delle nostre libere istituzioni è nel cuore di tutti, nel cuore degli uomini che stanno al Governo, come nel cuore di quanti siedono nei due rami del Parlamento: di ciò, io credo che nessuno abbia il diritto di dubitarne.

Il Governo per parte sua deve non solo rispettare la più ampia libertà di azione dei due rami del Parlamento, ma deve eziandio, per quello che dipende da lui, fare ogni sforzo per rendere più facile l'esercizio del loro alto ufficio. Io quindi non esito a dichiarare che il Governo farà quanto è in suo potere perchè il Senato possa esaminare e discutere le varie proposte di legge che debbono essere portate dinanzi a lui con pienissima libertà d'azione.

Non dissimulo però al Senato che l'obbligo del Governo di regolare la distribuzione dei lavori parlamentari per modo che l'azione dei due rami del Parlamento sia non solo regolare e libera, ma comoda e facile, in alcuni casi eccezionali riesce difficile.

Vi sono degli avvenimenti nella vita legislativa, come nell'amministrazione della cosa pubblica, che non si possono prevedere: a questi casi straordinari credo non si riferiscano le osservazioni dell'onor. Cadorna; e in ogni caso confido che il Senato, quando simili avvenimenti sopravvengano, non prenderà consiglio che dal suo patriottismo, dagli interessi del paese e dal rispetto delle nostre istituzioni cui siamo tutti affezionati in egual modo.

Spero che queste dichiarazioni, che faccio a nome del Governo, tranquillizzeranno l'onor. Cadorna e coloro che col mezzo suo presentarono le osservazioni che abbiamo testè sentite.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni,

e debbo dichiarare io stesso che non dubitavo nè punto nè poco di ottenerle da lui quali egli le ha fatte. Però dichiaro che per ogni caso mantengo quanto ho avuto l'onore di esporre a nome dei miei Colleghi ed amici.

Approvazione per articoli di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente promosso dall'onor. Cadorna, viene ora in discussione il progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

Interrogo il Senato se preferisce dispensarsi dall'udire la lettura del testo del progetto di legge.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1.

Art. 1.

Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al demanio, non ostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al demanio dello Stato.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo metterò ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà de' loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte.

Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.

(Approvato.)

Art. 3.

Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Gallopano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al più tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della presente legge purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari.

(Approvato.)

Art. 4.

Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giocatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.

(Approvato.)

Art. 5.

I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione di fida, giocatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato regio rescritto 9 maggio 1853.

In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualità della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sarà da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.

(Approvato.)

Art. 6.

La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre Silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

Nell'accertare il debito dei proprietari, si terrà conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1. gennaio 1874.

(Approvato.)

Art. 7.

È riserbata ai proprietari la facoltà di dimostrare che in virtù di titoli le terre da loro possedute sono proprietà libere ed esenti dall'obbligo della prestazione o della servitù dell'alberatura.

Queste contestazioni dovranno proporsi nel termine perentorio di un anno dalla data dell'accertamento omologato con la sentenza di cui nell'articolo 18, e saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario; ma non sospenderanno in alcun modo l'esecuzione degli articoli 4, 5 e 6.

Il tribunale, pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunciazione quanto alla liquidazione del credito nascente dagli stessi articoli 4, 5 e 6, se anche tali questioni siano mature per ricevere definitiva decisione, altrimenti saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'articolo 15.

(Approvato.)

Art. 8.

Nel termine di venti anni a contare dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente

che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore.

(Approvato.)

Art. 9.

I proprietari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito, pagandone un ventesimo in ogni anno mediante cessione allo Stato di titoli di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano al valore nominale, purchè rinunzino allo sperimento delle azioni riservate nell'articolo 7 e di ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge.

A tutti coloro, i quali entro il termine di un anno dall'omologazione dell'accertamento col loro silenzio accetteranno il debito nascente dagli articoli 4, 5 e 6, rinunziando con ciò a sperimentare le azioni riservate nell'articolo 7, ed ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge, sarà inoltre condonato il quinto del debito anzidetto.

(Approvato.)

Art. 10.

Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'articolo 18 della presente legge.

(Approvato.)

Art. 11.

Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all'articolo 3.

L'altra metà è ceduta ai comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresì in com-

pensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il demanio.

Le terre saranno censite o quotizzate, secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni; lasciando ad essi facoltà di conservare, con l'autorizzazione dello stesso Consiglio, in caso di riconosciuta necessità delle popolazioni, alcune parti boschive pel diretto loro uso.

I demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni comuni, è ceduta a questi comuni, salvo il diritto che gli altri comuni possano avere sui demani medesimi.

(Approvato.)

Art. 12.

I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici e per ragioni di credito.

(Approvato.)

Art. 13.

Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri nominati per metà dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

(Approvato.)

Art. 14.

Tutte le somme provenienti dai crediti di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la direzione generale del Demanio, e con mandati del ministro dei lavori pubblici annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei Comuni e posses-

sori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio dell'istruzione popolare nei comuni anzidetti, con mandati del ministro dell'istruzione pubblica.

(Approvato.)

Art. 15.

In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal prefetto della provincia e due dal presidente del tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, nonchè fra questi e le popolazioni.

(Approvato.)

Art. 16.

L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

(Approvato.)

Art. 17.

Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

Art. 18.

La sentenza degli arbitri sarà omologata e resa esecutoria dal tribunale civile in Camera di Consiglio.

Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra parte, e discusse le rispettive ragioni alla pubblica udienza, potrà modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà di essere fondata sopra un errore di fatto.

Potrà anche avanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la sentenza degli

arbitri per nullità nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunciata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente legge, o senza l'intervento di tutti gli arbitri, o al di là del mandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie.

Contro queste sentenze di tribunale comperterà soltanto il ricorso in Cassazione.

(Approvato.)

Art. 19.

Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 20.

I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito regolamento per mezzo di decreto reale.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si farà in seguito cogli altri.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge sulla convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Milano a Saronno.

Si dà lettura dell'articolo unico della legge.
(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico di cui consta il progetto, e che è così concepito:

Articolo unico.

« È approvata la convenzione sottoscritta il 5 dicembre 1875 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed i signori Alberto Vaucamps, ingegnere Ambrogio Campiglio, ingegnere Emilio Bianchi e dottor Giuseppe Grilioni, per la concessione ai medesimi di una strada ferrata che, staccandosi dalla linea attuale Milano-Rho a metri 4620 dalla stazione di Milano, raggiunga la borgata di Saronno. »

Nessuno chiedendo la parola, quest'unico articolo si voterà a squittinio segreto colle altre leggi già approvate.

Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alla convenzione per la costruzione e

per l'esercizio di una strada ferrata da Ciriè a Lanzo.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione dell'articolo.

Lo rileggo:

Articolo unico.

« È approvata la convenzione sottoscritta il 12 dicembre 1875 fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed il Commendatore Ingegnere Candido Borella, nella sua qualità di mandatario della Società della ferrovia da Torino a Ciriè, per la concessione a favore di detta Società della costruzione e dell'esercizio di un tronco di strada ferrata che, staccandosi dalla stazione di Ciriè, arrivi a Lanzo. »

La votazione a squittinio segreto di questo progetto verrà fatta cogli altri dianzi approvati.

Con ciò sarebbe esaurito l'ordine del giorno. Siccome però il Senato ieri in Comitato segreto deliberò di passare alla nomina del Direttore dell'Ufficio di Questura, stabilito nel bilancio che fu ieri approvato, e sarebbe quindi opportuno che i signori Senatori procedessero alla relativa nomina, io li prevengo che fu dalla Questura del Senato fatta una proposta, di cui prego il Senatore, Segretario, Chiesi di dare lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Quando vi piaccia adunque di approvare le nostre proposte, frutto, come vi dicemmo, dell'esperienza acquistata, noi siamo di avviso che al posto di Direttore dell'Ufficio di Questura possa essere assunto il signor cav. Lattes, attuale segretario-ragioniere e reggente da tre mesi l'Ufficio di Economato e Cassa, e perciò vi preghiamo di volerlo proporre al Senato per la sua nomina a tale posto.

» Quest'impiegato conta 28 anni di servizio presso il Senato; durante i quali ha fornito non dubbie, anzi le più lodevoli prove della

sua capacità, onestà ed esattezza, accompagnate da energia, attività ed oculatezza nelle molte e diverse incombenze che gli vennero, anche in via straordinaria, affidate. »

PRESIDENTE. Questa è la proposta della Questura. Intanto che si procede all'appello nominale, se agli onor. Senatori piace, possono fare la scheda anche per questa nomina.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato il risultato delle votazioni testè fatte.

Sila delle Calabrie:

Votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Milano a Saronno:

Votanti	72
Favorevoli	70
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Ciriè a Lanzo:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Nomina del Direttore dell'Ufficio di Questura:

Votanti	71
-------------------	----

Il cav. Lattes riportò voti favorevoli 61.

Schede bianche 10

Il cav. Lattes è stato nominato perciò Direttore dell'Ufficio di Questura.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).